

DICHIARAZIONE AI FINI DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA
previste dagli artt. 12 e 13 del TUIR (D.P.R. n. 917/86 e successive modificazioni)
GENERALITA' DEL PENSIONATO

Il /La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
(nome cognome)

a _____ prov. _____ Residente in _____
luogo di nascita _____ comune _____

Via/piazza _____ n° _____ Prov. _____ c.a.p. _____

tel. _____ Cell. _____ E-mail _____

Codice Fiscale _____

Titolare di pensione ENPAV _____ con codice meccanografico _____

DICHIARA SOTTO LE PROPRIE RESPONSABILITA'

INFORMAZIONI SUL REDDITO PRESUNTO ANNO 2009

(barrare la casella che interessa)

- di non possedere altri redditi oltre la pensione Enpav ;
- di possedere altri redditi oltre la pensione Enpav per un importo complessivo di € _____,00(*)

(*) Considerare il reddito complessivo presunto per l'anno 2009, con esclusione della rendita catastale riferita all'abitazione principale di proprietà con le relative pertinenze, e della pensione ENPAV.

DETRAZIONI D'IMPOSTA LEGATE AL REDDITO (art. 13 del TUIR)

Il pensionato che usufruisce delle detrazioni su altro reddito, diverso da quello di pensione, deve dichiarare di non averne diritto in quanto non cumulabili fra loro.

(barrare la casella che interessa)

- di non avere diritto alle detrazioni d'imposta previste per i redditi di pensione;
- di avere diritto alle detrazioni d'imposta previste per i redditi di pensione a decorrere dal _____ / _____ / _____
gg mm aa

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (ART. 12 del T.U.I.R.)

Per essere considerati familiari a carico il reddito percepito nell'anno da ciascun familiare non deve essere superiore a Euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui sono cessate.

CONIUGE E FIGLI

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano, anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori altrimenti, previo accordo tra gli stessi, il 100% spetta al genitore che possiede il reddito complessivo di importo più elevato.

ALTRI FAMILIARI A CARICO

La detrazione spetta pro quota tra chi ne ha diritto, per ogni altra persona, indicata nell'articolo 433 del Codice Civile, purché conviva con il contribuente o riceva da parte sua assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

N.B. E' obbligatorio indicare il codice fiscale dei familiari a carico

Dichiaro di avere diritto per l'anno 2009 alle seguenti detrazioni per carichi di famiglia :

coniuge a carico Dal mese di _____ Cod.Fisc. _____

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita		(Prov.)

Figlio a carico Dal mese di _____ Cod.Fisc. _____

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita		(Prov.)

Primo figlio in assenza del coniuge (1) portatore di handicap (2) minore di 3 anni Percentuale a carico _____ %

Figlio a carico Dal mese di Cod.Fisc.

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	(Prov.)	

portatore di handicap (2) minore di 3 anni Percentuale a carico %

Figlio a carico Dal mese di Cod.Fisc.

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	(Prov.)	

portatore di handicap (2) minore di 3 anni Percentuale a carico %

Figlio a carico Dal mese di Cod.Fisc.

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	(Prov.)	

portatore di handicap (2) minore di 3 anni Percentuale a carico %

Ulteriore detrazione per le famiglie con almeno quattro figli a carico (art. 12 del TUIR comma 1bis a)

L'ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come "bonus" complessivo e unitario della famiglia numerosa, pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro. Spetta nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, compete al 100% in assenza del coniuge ovvero in presenza di coniuge fiscalmente a carico oppure è riconosciuta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Si fa presente che l'ammontare dell'ulteriore detrazione non è influenzata dal reddito dichiarato e spetta sempre in misura intera anche se la condizione richiesta dalla norma sussiste solo per una parte dell'anno.

Dichiaro di aver diritto alla ulteriore detrazione di cui all'art. 12 del TUIR comma 1bis a) nella percentuale del %

ALTRI FAMILIARI A CARICO (3)

% a carico Dal mese di Cod.Fisc.

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	(Prov.)	

% a carico Dal mese di Cod.Fisc.

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	(Prov.)	

Note

- (1) Orfano o figlio naturale riconosciuto da un solo genitore;
- (2) Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 5/2/1992 n. 104;
- (3) Possono considerarsi ALTRI FAMILIARI a carico: i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, i genitori adottivi, i generi le nuore, i suoceri, i fratelli e sorelle anche unilaterali.

Quanto da me dichiarato riflette la mia situazione attuale e mi impegno, sotto la mia responsabilità, a comunicare qualsiasi variazione che comporti modifiche sul diritto alle detrazioni.

L sottoscritt ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni autorizza l'Ente al trattamento dei propri dati personali anche con riferimento a quelli "sensibili" di cui all'art. 22.

Data _____

Firma _____

Le detrazioni fiscali

Le detrazioni fiscali riducono la ritenuta Irpef operata sul reddito complessivo e vengono riconosciute annualmente se il contribuente ne faccia espressa richiesta compilando correttamente la specifica dichiarazione.

La **FINANZIARIA 2008**, apporta una sostanziale modifica nella gestione delle detrazioni, infatti, ha stabilito che per beneficiare delle detrazioni d'imposta il contribuente **deve dichiarare annualmente** di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza e il codice fiscale delle persone per le quali se ne chiede il riconoscimento.

E' introdotto, quindi:

- L'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE ANNUALE;
- L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL CODICE FISCALE DEI FAMILIARI A CARICO.

Resta fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possono intervenire in corso d'anno ed incidere nella determinazione delle detrazioni spettanti.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA


Consigliamo di leggere attentamente le seguenti avvertenze visionando nel contempo il modello.

DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE ART. 13 COMMA 3 E 4 DEL TUIR


Detrazione riconosciuta sul reddito di pensione di cui all'art. 49 comma 2, lettera a) del TUIR


L'entità della detrazione d'imposta è determinata sulla base del reddito complessivo, escludendo il reddito dell'abitazione principale con tutte le relative pertinenze.

In assenza di una specifica richiesta del pensionato, l'Enpav riconosce le suddette detrazioni sulla base del trattamento pensionistico da esso stesso erogato. Pertanto, qualora si abbia interesse a adeguare le proprie detrazioni sulla base di un diverso reddito o non si voglia beneficiare delle stesse, è necessario manifestare la propria volontà tramite l'invio del modello

 *In particolare, se s'intende usufruire della detrazione in relazione solo alla pensione ENPAV, nel primo riquadro del modello con titolo "**INFORMAZIONI SUL REDDITO PRESUNTO 2009**", barrare la prima casella, contrariamente barrare la seconda casella ed indicare il reddito complessivo escludendo la pensione ENPAV e la rendita catastale dell'abitazione principale con le relative pertinenze.*

La condizione principale per poter usufruire della suddetta detrazione è **di possedere un reddito complessivo annuo non superiore a € 55.000,00**, diversamente non si ha diritto al beneficio. A tale scopo è necessario compilare correttamente il secondo riquadro del modello con titolo, "**DETRAZIONI DI IMPOSTA LEGATE AL REDDITO**" (art. 13 del TUIR).

 *Nello specifico, se si possiede un **reddito complessivo** con esclusione della prima casa e relative pertinenze, **superiore a € 55.000,00** ovvero se non si vuole usufruire delle suddette detrazioni, barrare la prima casella, altrimenti barrare la seconda casella specificando la data da cui decorre tale condizione.*

 **Se si usufruisce delle detrazioni su altro reddito, diverso da quello di pensione, si deve dichiarare di non averne diritto in quanto le detrazioni non sono cumulabili fra loro.** (*esempio: le detrazioni su reddito di lavoro dipendente e detrazioni su reddito da pensione non sono cumulabili*).

DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DI CUI ALL'ART. 12 DEL TUIR

Per familiari a carico s'intendono, (ai sensi dell'art. 12 del TUIR):


- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati e gli affiliati;
- **ogni altra persona prevista dall'art. 433 del c.c.** che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il familiare, per essere considerato a carico, deve possedere un reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili non superiore a € 2.840,51. Il reddito complessivo deve comprendere il reddito imputabile all'abitazione principale, e le eventuali retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Detrazioni per coniuge a carico

Per avere diritto alle detrazioni per coniuge a carico devono coesistere le seguenti condizioni:

1. coniuge non legalmente ed effettivamente separato con reddito complessivo non superiore a **€2.840,51**;
2. reddito complessivo del dichiarante (beneficiario di pensione), con esclusione del reddito della prima casa, non superiore a **€80.000,00**

 *Solo nel caso in cui si vuole richiedere il riconoscimento del beneficio, si devono compilare i campi concernenti il coniuge, nel terzo riquadro del modello con titolo "DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA" (art. 12 del TUIR)*


Detrazioni per figlio a carico

La detrazione spetta per i figli che hanno un reddito complessivo non superiore a €2.840,51.

Il dichiarante deve compilare un riquadro per ogni figlio a carico, tenendo presente che:

- **deve essere indicata sempre la percentuale di riconoscimento della detrazione rispettando i seguenti criteri:**
 - 100% in caso di coniuge fiscalmente a carico del dichiarante;
 - 100% in caso di genitore affidatario, in presenza di separazione legale ed effettiva o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo diverso accordo tra genitori;
 - 50% in presenza di coniuge non a carico. In questo caso la detrazione viene ripartita nella stessa misura tra i genitori (50% e 50%), ovvero previo accordo tra i genitori può essere richiesto il riconoscimento del 100% della detrazione dal genitore con il reddito più elevato;
 - 50% nel caso di affidamento congiunto o condiviso, salvo diverso accordo.
- **Eccezione**
Se l'**altro genitore manca** o non ha riconosciuto i figli, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo dichiarante, per il primo figlio si applicano, se queste più convenienti, le detrazioni per il coniuge a carico e per gli altri figli si applica l'ordinaria detrazione.
- **Limiti di reddito**, la detrazione per 1 figlio a carico, spetta se il dichiarante ha un reddito non superiore a € 95.000,00, tale limite deve essere incrementato di 15.000,00 euro per ogni figlio successivo al primo.

Le detrazioni per familiari a carico sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino al mese in cui sono cessate.

 *Per questo è importante indicare nello specifico riquadro il mese di decorrenza della detrazione facendo riferimento alla data in cui è sorta la condizione che dà diritto al beneficio. Se la data non ricade nell'anno oggetto della dichiarazione, ma è antecedente, si deve indicare il mese di Gennaio altrimenti è necessario indicare l'esatto mese in cui la condizione è sorta.*

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Possono considerarsi altri familiari a carico tutte quelle persone previste dall'art. 433 del Codice Civile, quali:

- discendenti dei figli;
- genitori e ascendenti prossimi anche naturali;
- genitori adottivi;
- generi, nuore;
- suoceri;
- fratelli e sorelle anche unilaterali.

La detrazione può essere riconosciuta, purché coesistano le seguenti condizioni:

- il reddito complessivo annuo del dichiarante non superiore a € 80.000, 00;
- reddito complessivo annuo del familiare, non superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dell'eventuale reddito da prima casa;
- il familiare deve **convivere con il contribuente** o **percepire assegni alimentari** non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La detrazione deve essere ripartita "pro-quota" tra chi ne ha diritto.

 ***Nel modello è obbligatorio indicare il codice fiscale di ogni familiare a carico, per il quale si richiede il riconoscimento della detrazione.***

AVVERTENZA PER I SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA

Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che gli stessi dimostrano, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di € 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

AVVERTENZA PER I TITOLARI DI PIU' PENSIONI

Per i titolari di più pensioni, l'aspetto fiscale del trattamento pensionistico è gestito dal CASELLARIO CENTRALE DEI PENSIONATI INPS, pertanto l'ammontare delle detrazioni è determinato tenendo conto l'importo complessivo risultante dalle comunicazioni del Casellario.